

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00725/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 725 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Paolo Piu, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Francesca Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Caruso in Roma, via F. Confalonieri 5;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda a tempo indeterminato, indetto dalla Commissione RIPAM con bando pubblicato sulla

G.U.R.I. n. 104 del 31.12.2021;

- del non conosciuto elenco degli idonei del profilo professionale “assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico” (codice INF, per complessivi n. 464 posti), a oggi non conosciuto, nella parte in cui non vi è stato incluso il ricorrente;

- del questionario somministrato nella prova d'esame del 7.7.2022, ore 14:30 per il predetto profilo professionale INF, con specifico riferimento ai quesiti nn. 1, 2, 3, 10, 17 e 34 e delle risposte ritenute esatte, come da “esito prova” pubblicato da Formez PA, anch'esso impugnato;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, lesivo per la ricorrente, ivi compresi i verbali della procedura concorsuale e la graduatoria di merito, a oggi non noti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Piu Paolo il 2/2/2023:

- della graduatoria finale di merito per il profilo INF pubblicata sul sito istituzionale di Formez in data 12.12.2022 e rettificata con avviso del 17.1.2023 nella parte in cui il ricorrente non è stato inserito tra i vincitori del concorso, né tra gli idonei.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la riserva, formulata nel ricorso straordinario successivamente trasposto in questa sede, di provvedere, una volta nota la graduatoria, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, con richiesta di autorizzazione alla notificazione a mezzo di pubblici proclami;

Visto il ricorso per motivi aggiunti con il quale è stata impugnata la graduatoria

finale del concorso in questione per le medesime ragioni già precedentemente fatte valere;

Ritenuto che sussistano le condizioni, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso per motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

L'individuazione della Camera di Consiglio per il prosieguo della trattazione della controversia, ai fini della trattazione della domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, verrà effettuata con separato decreto adottato dal Presidente della Sezione

Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO